



## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

A decorrere dall'anno 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI (per il Comune di Sarsina una unità per ciascuna tipologia di pertinenza C/2 e C/6) sono esenti dal pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili.

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

L'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per espressa previsione di legge o in base al regolamento comunale:

- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati, dall'ACER, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso Comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;
- all'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che risiedono in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locata;
- all'unità immobiliare e relative pertinenze concesse un uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano quale abitazione principale.
- l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata.

### ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010

#### **1. Aliquota ridotta 6,00 per mille per:**

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi (solo per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze anche se dotate di rendita catastale autonoma, ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell'abitazione asservita, ovvero ad una distanza non superiore a 1000 metri. L'aliquota ridotta può essere applicata limitatamente a una unità immobiliare per ogni tipologia di pertinenza (n. 1 C/6 e n. 1 C/2).

#### **2. Aliquota maggiorata 7,00 per mille per:**

Unità immobiliari ad uso abitazione (Categ. Catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale;

#### **3. Aliquota ordinaria 6,50 per mille per:**

a) ogni altro immobile diverso dalle abitazioni per il quale non si rendono applicabili le altre aliquote, incluse le aree fabbricabili (\*) e la Cat. Catastale A10;

#### **4. Aliquota del 4,00 per mille per:**

- a) unità immobiliari diverse dalle abitazioni acquistate, edificate o locatate per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero in quanto interessati da movimenti franosi;
- c) Fabbricati ex rurali oggetto di ristrutturazione per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- d) Abitazioni locatate attraverso la formula del contratto-tipo di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2 comma 3.

### DETRAZIONI:

- **Misura unica della detrazione Euro 129,11:** Si applica per tutti i casi previsti ad aliquota ridotta (6,00 per mille); La parte di detrazione non assorbita dall'imposta sull'abitazione principale o equiparata, può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze alla medesima collegate.

**(\*) Con delibera di G.C. n. 149 del 3/11/2005 sono stati definiti i valori venali di riferimento per le aree fabbricabili. Per l'anno 2010 non è prevista alcuna rivalutazione, pertanto verranno applicati gli stessi valori dell'anno 2008.**

La dichiarazione ICI deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009.